



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 5 LIBRI GIURIDICI PER LA BIBLIOTECA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE CIG n. - Z713C50DAD

L’anno 2023 il giorno 08 del mese di settembre in Torino

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, con sede in Torino, via Confienza n.10, (CF 96574140016), (di seguito Amministrazione/Amministrazione) nella persona del legale rappresentante dott.ssa Nadia Palma, Segretario Generale

e

La Ditta (di seguito operatore economico/aggiudicatario) Libreria Cortina S.r.l. R.E.A. Milano 1216291 con sede in legale in Largo Francesco Richini 1 - 120122 Milano, C.F. /P.IVA IT 08331270150, in persona del legale rappresentante Raffaello Oscar Cortina, nato a Milano il 01/11/1955 e ivi residente in Via S. Antonio 14;

premessato che

- 1) si è reso necessario provvedere alla fornitura di n. 5 libri giuridici per la Biblioteca del TAR Piemonte, come autorizzati dal Consigliere Paola Malanetto, magistrato delegato alla biblioteca dal Presidente del TAR Piemonte, con autorizzazione n. 2/2023;
- 2) la stazione appaltante ha svolto apposita indagine di mercato al fine di individuare l’offerta più conveniente in base al criterio del migliore rapporto qualità prezzo/prezzo più basso;
- 3) in seguito all’indagine di mercato, l’unica offerta è risultata quella pervenuta dall’operatore economico Libreria Cortina S.r.l con un prezzo pari ad € 494.00, IVA assolta dagli editori (comprensivo di spese di consegna) rispetto al prezzo di copertina pari a € 520.00;
- 4) sono stati acquisiti gli ulteriori documenti prodromici alla stipula contrattuale;
- 5) Le verifiche dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e necessari per la stipula del presente Contratto hanno dato esito positivo;
- 6) con Decreto del Segretario Generale del T.A.R. Piemonte n. 126 del 07 settembre 2023 il predetto operatore economico è risultato affidatario della fornitura di cui trattasi;
- 7) Il presente contratto è a tutti gli effetti un contratto di diritto privato e pertanto disciplinato dalle norme del Codice Civile.

stipulano quanto segue:

ART. 1 - Oggetto del contratto

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte affida alla Libreria Cortina S.r.l. la fornitura di n. 5 libri giuridici per la biblioteca del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, come da autorizzazione n. 2/2023 a firma del Magistrato delegato alla Biblioteca dal Presidente del Tar Piemonte, dott.ssa Paola Malanetto, qui riportati:

- Amorosi, Maria Caterina, L’ordine pubblico tra tutela costituzionale dei diritti ed

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Via Confienza n. 10 - Torino - c.a.p. 10121 - Telefono centralino 011.5576411 - Fax 011.5576462

Email rbil.to@giustizia-amministrativa.it; p.e.c. tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

emergenza. Lineamenti teorici e paradigmi applicativi di una nozione evanescente, Editoriale Scientifica, 2023, ISBN 9791259765888;

- De Nictolis, Rosanna, Codice del processo amministrativo, Wolters Kluwer, 2023, ISBN 9788821781919;
- Nespor, Stefano, Ramacci, Luca, Codice dell'ambiente, Giuffrè, 2022, ISBN 9788828830689;
- Vavalli, Jacopo, Azione di annullamento e tutela dell'interesse legittimo pretensivo, Giappichelli, 2023, ISBN 9791221103717;
- Mancini, Marco, Procedimento elettorale preparatorio ed effettività della tutela giurisdizionale, CEDAM, 2022, ISBN 9788813384715.

Il prezzo di € 494.00 (IVA assolta dagli editori) deve ritenersi comprensivo delle spese di spedizione e consegna presso la sede del TAR Piemonte, via Confienza 10, Torino (TO) 10121.

La prestazione dovrà essere eseguita nel rispetto dei canoni dettati dalla regola dell'arte ed in conformità della legislazione vigente.

Il prezzo come indicato, deve ritenersi comprensivo di tutte le spese, imposte e oneri qualora dovuti, i quali rimangono a carico dell'operatore economico e ricomprende anche gli eventuali costi di manodopera e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 2 – Caratteristiche del servizio

L'operatore economico si impegna ad eseguire il presente contratto, ad esclusivo suo carico, puntualmente e con la massima cura, secondo le disposizioni già inserite nel citato "Foglio patti e condizioni", ferme restando le responsabilità che possano derivare ai sensi delle vigenti norme di legge e di contratto dalla presente esecuzione.

L'operatore economico si impegna, pertanto, ad ottemperare a tutti gli obblighi e prescrizioni contenute nel contratto, nonché verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Si dà atto che le attività di cui al presente contratto rientrano nel parametro dei cinque addetti per un giorno tale per cui vengono esclusi dal campo di applicazione del D.U.V.R.I.

Non è ammesso il sub appalto, né la cessione totale o parziale dello stesso.

ART. 3 – Consegna

1. La prestazione dovrà essere eseguita immediatamente dopo la stipula del contratto, entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla data della sottoscrizione, oltre la quale verrà applicata la penale per ritardato adempimento disciplinata dal successivo art. 9.
2. La consegna deve essere concordata preventivamente con l'Ufficio Affari Generali del Tar Piemonte, sito in via Confienza n. 10 – 10121 TORINO (tel. 011/55 76 457 – mail rbil.to@giustizia-amministrativa.it), in orario di servizio: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni relative all'esecuzione del contratto che verranno impartite dall'Amministrazione procedente, a seguito dell'aggiudicazione.
4. L'Amministrazione procederà alla verifica della conformità della fornitura al momento della consegna e comunque entro il termine di 6 mesi dell'art. 116 comma 2 del D.lgs. 36/23, mediante

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Via Confienza n. 10 - Torino - c.a.p. 10121 - Telefono centralino 011.5576411 - Fax 011.5576462

Email rbil.to@giustizia-amministrativa.it; p.e.c. tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

certificato di regolare esecuzione che verrà pubblicato sulla sezione “amministrazione trasparente” del sito della Giustizia Amministrativa.

ART. 4 – Offerta aggiudicata

Le opere del presente contratto sono appaltate a corpo e non a misura. Sono comprese nell’importo le spese di trasporto e consegna presso la sede del Tribunale Amministrativo per il Piemonte, via Confienza 10, Torino, 10121.

ART. 5 – Modalità di pagamento

1. La fatturazione potrà essere emessa a seguito di riscontro della conformità della fornitura stessa.
2. L’operatore economico, in seguito all’assenso dell’Amministrazione di cui al punto precedente, emetterà regolare fattura per ogni ordine effettuato, che dovrà essere intestata al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Via Confienza n. 10 - 10121 Torino, C.F. 96574140016, dovrà indicare il codice CIG, e sarà inviata in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.
3. A tal riguardo si comunica che il Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) di Fatturazione Elettronica per il TAR Piemonte è il seguente: **LJ2NYQ**.
4. Il Committente, in quanto amministrazione a rilievo costituzionale è tenuta al rispetto del Regolamento di contabilità della Giustizia Amministrativa emanato il 6 febbraio 2012, che, all’articolo 39, assegna una tempistica di trenta giorni per il controllo degli atti di spesa adottati da questo ufficio. Il rispetto di tale previsione, pur considerando la solerzia abituale dell’Amministrazione nella liquidazione delle spese, abbisogna tecnicamente di maggiore tempo per l’effettuazione dei pagamenti in argomento e, pertanto, ai sensi dell’articolo 4 comma 4 del D.lgs. n. 231/2002 si definisce la tempistica per l’assolvimento dell’obbligo in questione entro **60 giorni (sessanta)** dalla data di acquisizione della fattura al protocollo del sistema informatico, trattandosi di fatture da emettere in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, sempre che queste siano regolari.
5. L’accettazione della clausola dei termini di pagamento di cui al numero precedente è stata confermata dal fornitore con la restituzione del foglio patti e condizioni debitamente firmato, in seguito ad autonoma valutazione sia in merito alla convenienza economica alla partecipazione della procedura in esame sia alla quantificazione economica del prezzo da offrire che tenga conto di tale citata clausola dei termini di pagamento.
6. Qualsiasi irregolarità formale o materiale riscontrata nella compilazione della fattura, nell’esecuzione del presente contratto e nel possesso dei requisiti a contrattare con la P.A. interromperà il decorso del termine per i pagamenti, che riprenderà *ex novo* al conseguimento delle condizioni di regolarità per l’assenso al pagamento.
7. Ai sensi dell’art. 119 comma 7 del D.lgs n. 36 del 2023, l’Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all’Impresa previa acquisizione e verifica regolarità delle posizioni contributive e previdenziali in essere, dedotte dal relativo DURC (documento unico regolarità contributiva).
8. In caso di DURC negativo, l’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.lgs. n. 36 del 2023 in base al quale: *“In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Via Confienza n. 10 - Torino - c.a.p. 10121 - Telefono centralino 011.5576411 - Fax 011.5576462

Email rbil.to@giustizia-amministrativa.it; p.e.c. tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto”.

9. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione, fermo restando che in mancanza l'Amministrazione si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'operatore economico (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari all'inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'autorità competente avrà dichiarato che l'operatore economico si sia posto in regola.

10. Il contratto sarà assoggettato all'imposta di bollo secondo quanto stabilito dall'art. 18, c. 10 e dall'ALLEGATO I.4 – Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, del D.lgs. n. 36/2023, qualora superi l'importo di € 40.000,00 al netto dell'IVA secondo gli importi meglio specificati nel Foglio Patti e Condizioni.

11. Ove dovute, sono a carico dell'operatore economico tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro – relative alla stipulazione del contratto.

12. L'operatore economico non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per la sospensione dei pagamenti dei corrispettivi dovuta a sua inadempienza nel versamento retributivo e contributivo.

Art. 6 - Clausola di revisione dei prezzi

In applicazione del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 il committente riconosce ai sensi dell'art. 60 del citato codice dei contratti il diritto dell'appaltatore alla revisione di prezzi, nella seguente misura. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera, della fornitura o del servizio superiore al 5%, dell'importo complessivo netto, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- per lavori, gli indici sintetici di costo costruzione;
- per servizi e forniture, gli indici dei prezzi a consumo o, in caso di contratti ad alta intensità di manodopera, gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Articolo 7 - Garanzie

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Via Confienza n. 10 - Torino - c.a.p. 10121 - Telefono centralino 011.5576411 - Fax 011.5576462

Email rbil.to@giustizia-amministrativa.it; p.e.c. tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Ai sensi dell'articolo 53 comma 1 del "Nuovo Codice" non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106.

A sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36 del 2023 l'Amministrazione dichiara di volersi avvalere della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti viste le caratteristiche della fornitura oggetto del presente contratto ed in particolare visto:

- che il bene oggetto della presente fornitura presenta prezzi e caratteristiche standardizzate nel mercato di riferimento;
- l'esiguo importo della procedura in oggetto, per cui la richiesta di una garanzia potrebbe risultare sproporzionata e rendere troppo gravosa l'esecuzione della prestazione;
- la possibilità da parte dell'amministrazione di rifiutare il pagamento della fornitura in caso di inesatto o mancato adempimento, oppure richiedere una penale in caso di ritardi nell'esecuzione.

Si ritiene infatti che le caratteristiche sopra evidenziate costituiscano una sufficiente garanzia per l'Amministrazione e siano da sole idonee a tutelare la stessa dal verificarsi di un danno da inadempimento contrattuale.

ART. 8 – Responsabilità

L'operatore economico assume a proprio carico i rischi e le responsabilità riguardanti le opere da eseguire in forza del presente Contratto. Esso è responsabile dei danni causati a terzi, cose ed animali.

La risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del codice dei contratti pubblici e del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con preavviso di gg. 10, a mezzo comunicazione telematica, nei seguenti casi:

- a) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori;
- b) cessione del contratto e/o subappalto a terzi del contratto di affidamento della fornitura;
- c) violazione degli obblighi di riservatezza;
- d) sospensione o interruzione del servizio da parte dell'Impresa per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- e) perdita dei requisiti a contrattare con la P.A. previsti dalla normativa vigente ivi compresa la legislazione antimafia;
- f) in caso di frode, di grave negligenza nei confronti dell'Amministrazione o di terzi, tali da menomare il rapporto di fiducia che sta alla base del contratto;
- g) in caso di grave e/o ripetuta/e violazione/i agli obblighi contrattuali derivanti dall'osservanza del presente capitolato;
- h) ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, come meglio precisato più avanti.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti a contrattare ed in particolare i requisiti previsti dagli artt. 94,95, 98 e 108 comma 9 del D.lgs. 36/23.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Via Confienza n. 10 - Torino - c.a.p. 10121 - Telefono centralino 011.5576411 - Fax 011.5576462

Email rbil.to@giustizia-amministrativa.it; p.e.c. tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Resta inteso che nel caso di risoluzione per le predette motivazioni, sono applicabili i disposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/23 e l'operatore economico avrà diritto soltanto al pagamento del lavoro regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

L'operatore economico dichiara di non avere avuto e si impegna a non intrattenere rapporti di lavoro o professionali con dipendenti dell'Amministrazione cessati dal servizio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di lavoro.

Art. 9 – Penali

Fatti salvi gli altri casi previsti dalle norme di legge e dal citato Foglio Patti e Condizioni, costituiscono casi di inadempimento, soggetti alla procedura di applicazione delle penali, le seguenti fattispecie:

- a) ritardo nella consegna;
- b) mancata consegna;
- c) difetti o vizi che rendano il prodotto inidoneo all'uso.

Nei casi di cui al comma precedente, l'Amministrazione provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo PEC e l'Impresa dovrà far pervenire entro i 5 giorni solari dalla predetta contestazione, le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

- a. € 5,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino ad un massimo di 5 giorni lavorativi;
- b. € 2,50 per ogni ulteriore giorno lavorativo di ritardo.

L'importo delle penali, che comunque non potrà superare il 10% dell'importo complessivo dell'ordine, sarà dedotto dal corrispettivo dovuto all'aggiudicatario.

L'applicazione delle stesse non esclude la richiesta del maggior danno subito.

Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, l'Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

Nel caso in cui vengano rilevati vizi e difformità del prodotto che lo rendano inidoneo all'uso o ne diminuiscano il valore, e l'operatore economico non provveda a sanare tale irregolarità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1492 c.c.

Art. 10 – Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il foro di Torino.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Le parti danno dato che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia, secondo anche quanto contenuto nell'informativa privacy posta a base degli atti di gara.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Via Confienza n. 10 - Torino - c.a.p. 10121 - Telefono centralino 011.5576411 - Fax 011.5576462

Email rbil.to@giustizia-amministrativa.it; p.e.c. tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

ART. 12– Norme generali di rinvio

Il presente contratto è regolato, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle vigenti disposizioni di legge, dal codice civile e inoltre:

1. R.D. 18 novembre 1923, n. 2240 e R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
2. Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012;
3. Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice Appalti);
4. Le disposizioni contenute nel codice civile.

Torino, data firma

Per l'Amministrazione

Il Segretario Generale
Dott.ssa Nadia Palma

Per l'Operatore Economico
Il legale rappresentante